

Corte di Cassazione civ Sezione Lavoro Civile
Sentenza del 27 febbraio 2007, n. 4506

- OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE – TERMINI 40 gg - PERENTORIETA'

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente -

Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -

Dott. Vincenzo DI NUBILA - Consigliere -

Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere -

Dott. Vittorio NOBILE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro. via De.Fr. (...), presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Co.Fa., Co.An., Sg.An., giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

C. 95 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ro. VIA Co. (...), presso lo studio dell'avvocato Ro.Gu.Fr., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato En.Gr., giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonché contro

Un. SPA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 175/03 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 02/08/03 - R. G. N. 1188/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/06 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;

udito l'Avvocato Sg.;

udito l'Avvocato Gr.;

udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio PATRONE che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13.6.2001 il Tribunale di Modena dichiarava inammissibile -perché tardiva, in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24 comma 5 del d.lgs. n. 46 del 1999, - l'opposizione proposta dalla società C. 95 s.r.l. - con ricorso depositato il 24.10.2000 - avverso la cartella di pagamento notificata il 7.8.2000 su ruolo formato dall'INPS e relativa al pagamento di contributi dovuti per il periodo dall'ottobre 1995 al dicembre 1997.

Detta decisione veniva riformata dalla Corte di Appello di Bologna con la sentenza qui impugnata. In via preliminare la Corte territoriale riteneva tempestiva l'opposizione perché il termine di 40 giorni per l'impugnazione della cartella di pagamento, fissato dall'art. 24 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46, non poteva ritenersi perentorio, in corrispondenza con il principio fissato dall'art. 152 c.p.c. e in mancanza di una espressa previsione della legge in tal senso. A detto termine, secondo la Corte, andava riconosciuta una funzione regolatrice della sola azione esecutiva, senza alcuna limitazione della possibilità del debitore di contestare la sussistenza del credito. Nel merito la Corte riteneva fondata l'opposizione atteso che l'INPS, attore in senso sostanziale, non aveva fornito alcuna prova del credito vantato.

Per la cassazione di tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso sostenuto da un unico motivo. La soc.c. 95 s.r.l. resiste con controricorso illustrato con memoria.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia violazione dell'art. 24 commi 3, 5 e 6 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46, dell'art 26 del d.lgs. 13. 4.1999 n. 112 in relazione all'art. 13 comma 6 e 8 della legge 23.12.1998 n. 448 dell'art 2909 C.C. e dell'art. 442 c.p.c., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione. L'INPS censura la sentenza impugnata per aver affermato la natura non perentoria del termine fissato dal cit. art. 24 d.lgs. n. 46/1999 per l'opposizione alla cartella di pagamento.

Sostiene il ricorrente che la mancata previsione espressa della perentorietà non costituisce argomento di per sé decisivo, in quanto spetta sempre al giudice stabilire la natura del termine in relazione allo scopo che persegue ed alla funzione che assolve. Rileva, altresì, che ove il termine in questione non dovesse ritenersi stabilito a pena di decadenza verrebbe meno l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e le pretese contributive affermate con l'iscrizione a ruolo resterebbero soggette a contestazione in modo indefinito. La situazione processuale in esame, secondo il ricorrente, non è dissimile da quella dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ove pure il termine di opposizione non è indicato espressamente come perentorio (art. 641 c.p.c.), e non può essere circoscritta alla sola azione esecutiva. Quando l'art. 24 cit. rimette al giudice del lavoro le contestazioni avverso l'iscrizione a ruolo, intende con ciò consentire al debitore di instaurare un processo di cognizione per l'accertamento della pretesa

contributiva così realizzando una situazione processuale analoga a quella del procedimento monitorio, ivi compresa la posizione sostanziale dell'opponente, parificata a quella del convenuto, rispetto alla posizione dell'opposto, parificata alla posizione dell'attore.

Il ricorso è fondato.

In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali l' art. 24 comma 5 del d.lgs, 26 febbraio 1999 n. 46 dispone che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento". La cartella di pagamento, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, come modificato dall'art. 16 del d.lgs, n. 46 del 26 febbraio 1999.

Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (vedi Cass. n. 21863 del 2004), quello prescritto dal quinto comma dell'art. 24 cit è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.

Alla natura perentoria del termine in esame non osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che sebbene l'art. 52 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr. Cass. n. 5074 del 1997, Cass. n. 177 del 1998). Il principio affermato da questa Corte ha valenza generale a prescindere dalla fattispecie concreta (in materia di procedimento fallimentare) in occasione della quale è stato formulato.

Alla perentorietà del termine in esame non è neppure di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale. L'ordinamento non ignora titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impostore, A questa categoria si ascrivono le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette ed indirette, che diventano definitive (ove non precedute dall'avviso di accertamento) se non impugunate nei termini di cui all'art. 21 della legge 31.12.1992 n. 546. Non è senza significato che il legislatore abbia previsto la procedura di riscossione mediante ruolo, tipica delle imposte, anche per i crediti contributivi, inserendo le relative norme in un testo normativo diretto a riordinare la disciplina del procedimento di riscossione mediante ruolo delle entrate tributarie. Nessun parallelo è di conseguenza possibile con il procedimento di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato regolato dal r.d. 14 aprile 1910 n. 639 applicabile anche alla riscossione delle imposte indirette prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43 trattandosi di procedimento del tutto diverso da quello in esame.

Si aggiunga che il termine previsto dal quinto comma dell'art 24 d.lgs. n. 46/1999 non troverebbe alcuna plausibile giustificazione se non fosse finalizzato a rendere incontrovertibile, se non impugnato tempestivamente, il credito iscritto a ruolo. Non è condivisibile l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la volontà del legislatore sarebbe stata quella di attribuire a tale termine una funzione regolatrice della sola azione esecutiva, senza alcuna possibilità del debitore di contestare la sussistenza del credito oggetto della stessa. Questa Corte ha già avuto modo di precisare con la citata sentenza n. 21863 del 2004 che il termine previsto dall'art. 24 comma 5 del d.lgs. n. 49/1999 è il termine accordato per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, e quindi per l'instaurazione di un normale giudizio di cognizione diretto all'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva. Tale funzione è resa ancor più chiara dal successivo comma 6, il quale dispone che "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti

c.p.c.", mentre i precedenti commi 4 e 5 prevedono la diversa ipotesi in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio sia stato impugnato, prima dell'iscrizione a ruolo, davanti al giudice ordinario o al giudice amministrativo.

Il termine in esame, dunque, non riguarda il procedimento di esecuzione, per il quale l'art. 29 secondo comma della stessa legge dispone espressamente che "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie", e quindi nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 615 (per le controversie relative all'esistenza ed alla validità del titolo esecutivo nonché alla pignorabilità dei beni) e 617 (per le controversie relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto ed alla regolarità dei singoli atti di esecuzione) del codice di rito.

A questi principi non si è attenuta la sentenza impugnata, avendo la Corte di Appello di Bologna erroneamente affermato che il termine di cui all'art. 24 comma 5 legge cit ha soltanto una funzione regolatrice dell'azione esecutiva, senza alcuna limitazione della possibilità del debitore di contestare la sussistenza del credito.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata. Peraltro, poiché è pacifico che nella specie l'opposizione alla cartella di pagamento sia stata proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dalla norma citata, la causa può essere decisa nel merito con la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione stessa.

Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella specie con la novità della questione tratta e le diverse decisioni dei giudici di merito, per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento proposta dalla società C. 95 s.r.l. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.